

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2135 del 10/04/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - NB ERRE srl con sede legale ed impianto in comune di Bondeno (FE). Modifica Autorizzazione unica per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2242 del 10/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci APRILE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 9813/2025

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - **NB ERRE srl** con sede legale ed impianto in comune di Bondeno (FE). Aggiornamento dell'Autorizzazione unica per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte ai sensi del DM 127/2024 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06"*;

IL RESPONSABILE

Vista la domanda in data 7/03/2025, assunta al PG/2025/43753 di Arpae, presentata dalla società **NB ERRE srl**, con sede legale in comune di Bondeno (FE), via XX Settembre n.3/d, CF 01995420385, nella persona del Legale Rappresentante, per l'aggiornamento dell'auto-rizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, per attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte nell'impianto sito in comune di Bondeno (FE), via Arianuova n. 46, ai sensi del DM 127 del 28/06/2024 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06"*;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di avvio del procedimento PG/2025/45632 del 10/03/2025;

Richiamati i seguenti atti:

- DET-AMB-2019-1935 del 16/04/2019, di Autorizzazione unica per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

- DET-AMB-2022-3442 del 6/07/2022 di modifica dell'atto di cui sopra per modifiche ai quantitativi e tipologie di rifiuti autorizzati;

Dato atto che l'atto DET-AMB-2022-3442 del 6/07/2022 aveva modificato il Paragrafo 1. *GESTIONE RIFIUTI* dell'atto DET-AMB-2019-1935 del 16/04/2019, e che tale Paragrafo 1. viene ora modificato e sostituito dal presente atto;

Preso atto che:

- la società risulta attualmente autorizzata, con gli atti sopra richiamati, alle attività di messa in riserva R13 e recupero R5 per una capacità annuale massima di trattamento dei rifiuti pari a 20.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, compresi rifiuti inerti da costruzione e demolizione;
- l'istanza riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione unica di cui all'atto sopra richiamato, ai sensi del DM 127/2024;
- relativamente al rifiuto EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801), non ammesso per la produzione di "aggregato recuperato" ai sensi del DM 127/2024, la ditta ha richiesto con l'istanza di mantenere per tale rifiuto solo l'operazione di R13 per un quantitativo istantaneo pari a 12 tonn e annuo pari a 1.000 tonnellate;

Dato atto che la Ditta ha riportato, nella documentazione allegata all'istanza, le procedure di gestione comprese quelle di accettazione che verifichino la non pericolosità dei rifiuti con co-

dici a specchio, piano di campionamento, e modello di dichiarazione di conformità che verrà adottata per gli Eow, allo scopo di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 28/06/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto altresì che relativamente al codice autorizzato EER 170302 *“miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”*, per il quale la ditta doveva osservare le disposizioni di cui al DM 69/2018 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, si ritiene, con il presente aggiornamento, che debba essere applicato il DM 127/2024, trattandosi di attività di recupero di rifiuti compresi nell'all. 1 al DM 127/2024 (rif. Risposta ad Interpello della Provincia Autonoma di Trento al MASE prot. n 91980 del 6/06/2023);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni *“Norme in materia ambientale”*;

Visto il DM 127 del 28/06/2024, *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06”*;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1 gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91/2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal primo settembre 2024;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31.01.2025, alla D.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che la Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Valentina Beltrame;

Vista la dichiarazione della società, resa ai sensi del DPR 445/2000, assunta al PG/2025/67936 del 10/04/2025, relativa alla marca da bollo n 01240441502735 del 20/02/2025, che verrà utilizzata unicamente ai fini del rilascio del presente atto e verrà conservata unitamente ad esso;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

M O D I F I C A

l'atto DET-AMB-2019-1935 del 16/04/2019, modificato dall'atto DET-AMB-2022-3442 del 6/07/2022, rilasciati alla società **NB ERRE srl**, con sede legale in comune di Bondeno (FE), via XX Settembre n. 3/d, CF 01995420385, ed impianto in comune di Bondeno (FE), via Aria-nuova n. 46, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, nel seguente modo:

Il Paragrafo **1. RIFIUTI** dell'atto DET-AMB-2019-1935 del 16/04/2019, già modificato dall'atto DET-AMB-2022-3442 del 6/07/2022, viene sostituito dal seguente Paragrafo 1.

1. GESTIONE RIFIUTI

1.1 I rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva **R13 ed R5** sono costituiti dai seguenti EER:

EER 170101 cemento

EER 170102 mattoni

EER 170103 mattonelle e ceramiche

EER 170107 misugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106

EER 170904 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

1.2 I rifiuti per i quali è ammessa la sola operazione R13 sono costituiti dal seguente EER:

EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*

1.3 la quantità annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui ai punti precedenti 1.1 non dovrà superare le 19.000 tonn/anno;

1.4 il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti di cui al precedente punto 1.1 non potrà superare le **3.500 tonnellate istantanee, di cui 500 tonnellate di rifiuti del CER 170302**;

1.5 il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti di cui al precedente punto 1.2 non potrà superare le **12 tonnellate istantanee e 1.000 tonnellate annue**;

1.6 per i CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904, dovrà essere prevista idonea cartellonistica su supporto mobile (es. piedistalli o altro) da posizionare in corrispondenza dei singoli cumuli, al fine di permettere una corretta identificazione del rifiuto presente;

1.7 I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati al punto 1.1 precedente, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come "*aggregato recuperato*" se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla

data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;

- d salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;
- e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

1.8 i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

1.9 i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

1.10 durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

1.11 il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

1.12 La Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi.;

1.13 L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

1.14 Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sul piazzale di pertinenza della ditta si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, facendo spegnere il motore dei mezzi di trasporto durante le predette operazioni;

1.15 Nelle prime fasi dell'attività dovrà essere predisposta la verifica dell'effettivo rispetto dei limiti normativi, come valutato nella valutazione previsionale di impatto acustico. Tale collaudo contenente anche i dati progettuali conclusivi, dovrà **essere** trasmesso al Comune di Bondeno e ad Arpae di Ferrara;

1.16 L'attività autorizzata con il presente atto deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

1.17 La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;

1.18 in caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023, Regolamento recante *«Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»* .

1.19 L'accumulo delle acque reflue domestiche nella vasca a tenuta, di capacità di 10 mc, dovrà rispettare quanto previsto al punto 9 tab A) della DGR 1053/2003;

1.20 Le acque reflue domestiche di cui al punto precedente dovranno essere gestite come deposito temporaneo di rifiuti, ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

1.21 I rifiuti di cui al punto precedente dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e smi, come rifiuti prodotti dall'attività stessa;

1.22 In caso di perdita del requisito di saltuarietà dello scarico, con presenza continuativa nell'arco della giornata di addetti a servizio dell'attività produttiva, la ditta dovrà dotarsi di apposita autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale o mediante subirrigazione o fitodepurazione;

1.23 l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/materiali stoccati all'interno dell'impianto non dovrà superare i **3 metri**; la ditta dovrà dotarsi di un'asta metrica da mettere a disposizione degli organi di controllo per la verifica delle altezze;

1.24 la ditta dovrà dotarsi di un piano di gestione della vasca di accumulo, finalizzata a prevenire inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla stagnazione delle acque con conseguente proliferazione di insetti, da trasmettere ad Arpae e al Comune di Bondeno;

L'allegato "A" unito all'atto DET-AMB-2019-1935 del 16/04/2019 viene sostituito dall'Allegato "A" unito al presente atto quale parte integrante.

Restano valide tutte le prescrizioni dell'atto DET-AMB-2019-1935 del 16/04/2019, non modificate dal presente atto, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società, e viene altresì trasmesso al Comune di Bondeno, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio della Bonifica Burana, al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dott. Marco Roverati
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.